



# COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DEL 04-06-26 N.35

**Oggetto: APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO GORGOVIVO DI N. 1.063.738 AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CASTELFIDARDO NEL CAPITALE SOCIALE DI VIVA SERVIZI SPA, PARI ALL'1,91% DELL'INTERO CAPITALE DI VIVA SERVIZI SPA**

### Premesso che:

1. i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
2. l'articolo 112 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 e ss.mm.ii, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ("**TUEL**"), prevede che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
3. il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii., recante il "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ("**TUSP**") ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente alle società a partecipazione pubblica;

### Premesso altresì che:

4. il Comune di Camerano è socio diretto, unitamente ad altri Comuni, delle seguenti società:
  - a. Consorzio Gorgovivo, con una partecipazione pari al 2,96471% del capitale sociale;  
e
  - b. Viva Servizi, con n. 1.444.196 azioni per un valore nominale totale di Euro 1.444.196 corrispondente a circa il 2,59390% del capitale sociale;
5. nell'ambito del procedimento di revisione ordinaria annuale e conseguente approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, il Comune di Castelfidardo si è determinato a dismettere la



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

Partecipazione in quanto ritenuta non più rispondente al perseguimento delle finalità istituzionali del suddetto ente;

6. la società LIVE S.r.l., individuata di comune accordo dal Comune di Castelfidardo e Viva Servizi quale perito terzo e indipendente ai fini della determinazione del valore attuale della Partecipazione ai sensi dell'art. 2437 *ter* del Codice Civile, ha redatto e asseverato la perizia di stima della Partecipazione per un valore pari a complessivi Euro 2.970.000,00 (duemilioninovecentosettantamila/00) e pari ad Euro 2,792041 per ciascuna azione (la "**Perizia di Stima**"); la Perizia di Stima è stata approvata dalla Giunta del Comune di Castelfidardo e dal Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi;
7. in attuazione dell'articolo 2437 *quater*, comma 2, del Codice Civile e degli articoli 6 e 8 dello statuto di Viva Servizi, la Partecipazione è stata offerta in opzione ai soci, senza che alcuno abbia esercitato il diritto di acquisto entro il termine previsto del 15 aprile 2026 nel rispetto delle limitazioni soggettive previste dallo Statuto sociale e dei requisiti propri del modello *in house providing* e, pertanto, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 2437 *quater*, comma 4, del Codice Civile, il Comune di Castelfidardo, quale ente titolare della Partecipazione, ha avviato il processo per il collocamento presso altri enti locali, nel rispetto delle limitazioni statutarie soggettive;
8. ai sensi della disposizione sopracitata, in virtù della quale sono gli amministratori della società interessata dalla dismissione a collocare le azioni del recedente presso terzi, la procedura di collocamento della Partecipazione è curata da Viva Servizi che agisce in nome e per conto del Comune di Castelfidardo (la "**Procedura di Gara**");
9. a tale scopo, in data 28 aprile 2026, Viva Servizi ha pubblicato l'avviso di asta pubblica per la cessione della Partecipazione sul proprio sito web (l' "**Avviso**"), altresì pubblicato in data 4 maggio 2026 in Gazzetta Ufficiale e in data 5 maggio 2026 presso l'albo pretorio del Comune di Castelfidardo, che consente la partecipazione alla Procedura di Gara anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del TUEL, quale è il Consorzio Gorgovivo;
10. il prezzo minimo non ribassabile per l'acquisto della Partecipazione è stabilito dall'Avviso in Euro 2.970.000,00 (duemilioninovecentosettantamila/00) (il "**Prezzo Minimo**"), corrispondente al valore della Partecipazione determinato dalla Perizia di Stima;
11. nella seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gorgovivo dell'11 maggio 2026 è stato deliberato, su proposta del Direttore Generale, l'avvio dell'iter operativo finalizzato alla presentazione di un'offerta nel contesto della Procedura di Gara. Nello specifico, la presentazione dell'offerta da parte del Consorzio Gorgovivo sarà approvata con delibera degli organi competenti, in conformità alla disciplina statutaria e previo parere favorevole dell'Organo di Revisione, che concederà altresì idoneo mandato all'acquisto nel contesto dell'Operazione;



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

12. L'articolo 6, comma 2 dello statuto di Viva Servizi prevede che la titolarità delle azioni della Società possa essere detenuta soltanto da Enti Locali, con la conseguenza che l'eventuale aggiudicazione della Procedura di Gara in favore del Consorzio e conseguente perfezionamento dell'Operazione presuppongono una modifica dello statuto di Viva Servizi volta a consentire l'ingresso nel proprio capitale sociale anche a soggetti diversi dagli "Enti Locali", quali i Consorzi di Enti Locali/Aziende speciali consortili/Enti Pubblici economici controllati da Enti Locali (la "**Modifica Statutaria**");

### **Ricordato che:**

**Richiamati** i propri indirizzi espressi con delibera consiliare n. 68 del 18/12/2025, ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016", con riferimento al mantenimento della partecipazione in Viva Servizi;

**Considerato che** Viva Servizi è una società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata da 44 Comuni, che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di 43 Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Marche Centro – Ancona*" sino al 30 giugno 2033, in virtù dell'affidamento ricevuto in via esclusiva dalla medesima Autorità d'Ambito;

**Considerato che** il Consorzio Gorgovivo è proprietario, esercente e amministratore dei beni del complesso sorgentizio di "Gorgovivo" sito in Comune di Serra San Quirico e delle relative reti di adduzione ai serbatoi comunali ed ha come proprio oggetto sociale, tra le altre cose, la gestione del servizio idrico integrato in conformità a quanto previsto dalla L. 36/1994, attuata con Legge regionale 18/1998;

**Considerato che** dunque l'Operazione risponde ad esigenze di natura societario-pubblicistica e non incide sulle condizioni dell'affidamento del servizio idrico integrato né sui requisiti previsti dalla legge applicabile nei casi di affidamento diretto in regime *in house providing*;

**Considerato che** l'Operazione comporterebbe un accrescimento in via indiretta della partecipazione già direttamente detenuta del Comune di Camerano, per effetto dell'acquisizione della Partecipazione da parte del Consorzio Gorgovivo;

### **Tenuto conto che:**

- l'Operazione si configura quale iniziativa di rilevanza strategica, in quanto coerente con le finalità istituzionali del Consorzio Gorgovivo e idonea a rafforzare il presidio pubblico sul servizio idrico integrato, anche mediante una partecipazione diretta e qualificata dell'Ente ai processi decisionali e di governance del gestore; l'Operazione si pone altresì in continuità con il percorso istituzionale dell'Ente, che ha già esercitato in passato la gestione del servizio, ed è coerente con l'evoluzione del



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

quadro normativo, nell'ambito del quale non sussiste più la necessità di una netta separazione tra proprietà e gestione, rendendo strategica una presenza attiva nella compagine societaria;

- sotto il profilo economico-finanziario, l'acquisizione della Partecipazione da parte del Consorzio Gorgovivo risulta sostenibile, in quanto realizzabile mediante l'utilizzo delle disponibilità liquide accumulate nel tempo e attraverso una ricalibrazione del programma degli investimenti che, anche grazie a una più efficace sinergia con il gestore, ne consente una migliore attuazione e un incremento complessivo della capacità di investimento; non si rende necessario il ricorso all'indebitamento, ferma restando la facoltà di valutarne l'eventuale attivazione in un'ottica di ottimizzazione finanziaria; l'Operazione risulta altresì idonea a generare benefici economici derivanti dalla partecipazione alla distribuzione degli utili societari;
- l'Operazione assume rilievo anche in una prospettiva di medio-lungo termine, in quanto consente di rafforzare il coordinamento istituzionale tra gli enti pubblici coinvolti e di stabilizzare la capacità di indirizzo strategico sul gestore, con effetti strutturali sulla programmazione degli investimenti, sull'efficienza gestionale e sulla tutela della risorsa idrica.

**Dato atto** che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto:

- dal TUSP e, in particolare, a:
  - l'articolo 4, comma 2, lett. a), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
  - l'articolo 5, comma 1, in base al quale l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al relativo articolo 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, e dare conto altresì della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
  - l'articolo 8, comma 1, in base al quale, per effetto del richiamo all'articolo 7, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche deliberano preventivamente circa le



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

operazioni che comportino l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti in conformità all'articolo 5, comma 1, con la precisazione che, in caso di partecipazioni comunali, tale deliberazione sia assunta dal Consiglio Comunale;

- dal TUEL, e in particolare, a:
  - o l'articolo 42, in base al quale i Consigli Comunali, in qualità di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono competenti a adottare gli atti in materia di, *inter alia*, l'organizzazione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
  - o l'articolo 49, comma 1, in base al quale su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
  - o l'articolo 112, comma 1, in base al quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

**Ritenuto che** l'Operazione non è soggetta al disposto delle seguenti previsioni del TUSP:

- l'articolo 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) è trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) ("AGCM") e alla Corte dei Conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ciò per i seguenti ordini di motivi:

- o quanto alla Corte dei Conti, in applicazione del consolidato orientamento dalla stessa formulato secondo il quale l'articolo 5, comma 3, del TUSP ha limitato il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, segnando l'assunzione della qualità di socio *ex novo* la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

all'esame delle Autorità menzionate, escludendo, per l'effetto, la necessità di tale controllo nel caso in cui la pubblica amministrazione detenga già una porzione del capitale sociale della società interessata (come è nel caso di specie); e

- o quanto all'AGCM, in considerazione dell'esigenza sottesa alla trasmissione dell'atto deliberativo e cioè assicurare che non si ravvisino distorsioni della concorrenza. Nel caso di specie, non si modifica l'ambito territoriale servito (eventualità che avrebbe potuto potenzialmente danneggiare gli altri gestori che operano nel medesimo ambito/in ambiti diversi del medesimo territorio regionale) e, dunque, non si verifica una fattispecie in grado di pregiudicare la concorrenza;

**Ritenuto che** l'articolo 7, comma 7, del TUSP non trova applicazione rispetto alla Modifica Statutaria, in quanto la stessa non rientra tra le fattispecie previste dalla norma;

**Ritenuto che** la presente delibera, relativamente all'Operazione, non comporta alcun riflesso immediato sulla situazione finanziaria dell'ente e che il risultato dell'Operazione è destinato a produrre effetti soltanto indiretti, per il tramite della partecipazione da parte del Comune al capitale sociale del Consorzio Gorgovivo che acquisirà la Partecipazione;

**Rilevata** la conformità dell'acquisizione da parte del Consorzio Gorgovivo della Partecipazione rispetto alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli enti coinvolti e del Comune di Camerano;

**Rilevata** altresì la congruità del Prezzo Minimo, fissato dall'Avviso quale prezzo minimo non ribassabile in sede di presentazione delle offerte, con il valore di liquidazione della Partecipazione determinato dalla Perizia di Stima ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 *ter* del Codice Civile, che detta i criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di diritto di recesso;

**Evidenziato che**, ai sensi dell'articolo 5 del TUSP, è possibile ravvisare:

- (i) la dimensione dell'opportunità nei vantaggi strategici derivanti dall'Operazione, che consente la dismissione della Partecipazione da parte dell'unico Comune che oggi risulta socio di Viva Servizi ma nel cui territorio Viva Servizi non esercita il servizio idrico e, dunque, è volta ad assicurare che l'esercizio congiunto del controllo analogo su Viva Servizi avvenga esclusivamente e interamente da parte dei Comuni serviti in piena rispondenza col perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ciò senza che sia necessario utilizzare risorse economiche di Viva Servizi o dei soci Comuni; e
- (ii) la dimensione della sostenibilità finanziaria dell'Operazione per il Consorzio Gorgovivo, tenuto conto che la dotazione finanziaria, così come risulta nel documento di bilancio consuntivo al 31 dicembre 2025 e nel bilancio triennale di



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

previsione 2026/2028, è ampiamente sufficiente a sostenere l'acquisizione della Partecipazione;

**Considerato che** l'Operazione nel suo complesso, come sopra descritta, presenta vantaggi per il Comune, in quanto comporta l'accrescimento in via indiretta della propria partecipazione al capitale di Viva Servizi, assicurando e rafforzando il mantenimento del controllo analogo, e non presenta svantaggi da un punto di vista tecnico, economico e industriale;

**Considerato che**, con riferimento al profilo tecnico-strategico, l'Operazione rafforza la capacità di indirizzo del Consorzio Gorgovivo, e quindi di ciascun Comune socio, sui processi di *governance* e sulle politiche di investimento del gestore, con effetti diretti sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi; tale rafforzamento si traduce in un incremento della capacità complessiva di investimento e nella valorizzazione del patrimonio del Consorzio Gorgovivo, anche in termini di tutela e salvaguardia della risorsa idrica e dell'ambiente;

**Considerato che** i costi e le spese inerenti l'Operazione con riferimento all'acquisizione della Partecipazione sono a carico del Consorzio Gorgovivo e, dunque, non comportano alcuna assunzione di spese o costi da parte del Comune;

**Con riferimento** alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'Operazione è pienamente compatibile con i principi che informano l'azione amministrativa, come stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto dei profili di razionalizzazione ed efficienza che la caratterizzano;

**Dato conto** della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del TUSP, come meglio di seguito precisato:

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
  - o sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
  - o favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
  - o distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
  - o incida sugli scambi tra Stati membri;



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

**Rilevato che** l'Operazione non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

**Dato atto che** lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, articolo 7 commi 2 e 7 e dell'articolo 8 comma 1, del TUSP, nella forma di pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale dell'Ente;

**Richiamato** l'articolo 22 del TUSP "*Trasparenza*" secondo cui "*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*";

**Preso atto** che, trattandosi di società a partecipazione pubblica, sono da applicarsi le norme del TUSP;

**Preso atto** della necessità per Viva Servizi di procedere con la Modifica Statutaria ai fini dell'esecuzione dell'Operazione per come strutturata nel suo complesso;

**Ritenuto** dunque di aderire all'Operazione nei termini di cui sopra;

Il Consiglio Comunale di Camerano

### **Visti:**

- tutto quanto sopra contenuto nelle premesse, prese d'atto, considerazioni che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- l'articolo 42 del TUEL;
- la normativa del TUSP;
- il vigente statuto comunale;
- i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL;

### **Delibera**

1. di richiamare le premesse, prese d'atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare l'Operazione;
3. per l'effetto, di conferire mandato al Sindaco o suo delegato a:



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

- partecipare all'assemblea del Consorzio Gorgovivo al fine di votare a favore dell'acquisizione della Partecipazione e, più in generale, dell'esecuzione dell'Operazione nel suo complesso;
  - nonché alla sottoscrizione e alla presentazione di ogni altra eventuale rilevante comunicazione alle competenti Autorità ai fini del completamento dell'esecuzione dell'Operazione;
4. di acconsentire a che vengano apportate eventuali modifiche non sostanziali, necessarie per meglio soddisfare e attuare le ragioni e obiettivi di interesse pubblico sopra rappresentati, nonché su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa, regolatoria, fiscale o altrimenti, ai documenti allegati nonché a tutti i documenti che dovranno essere adottati e/o sottoscritti in esecuzione della presente delibera;
  5. di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Camerano, ad esito dell'Operazione e dei successivi conferimenti, sarà per via indiretta pari a circa il 2,65055% del capitale di Viva Servizi.
  6. di dare atto che tutte le spese inerenti l'Operazione, oltre che quelle accessorie, sono a carico del Consorzio Gorgovivo;
  7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL;
  8. di pubblicare il presente atto sulla sezione "*Amministrazione Trasparente*" del Comune di Camerano ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

### **ALLEGATI:**

- 1) Pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL.
- 2) Prospetto della variazione della percentuale di partecipazione da parte del Comune di Camerano nel capitale sociale Viva Servizi per effetto dell'Operazione.